

008 Durata massima delle misure protettive

Art. 8 Durata massima delle misure protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 8 - Durata massima delle misure protettive.

1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

Art. 8 Durata massima delle misure protettive

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

note - modifiche e precedente normativa di riferimento |blue

.

008 Durata massima delle misure protettive

giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[008 Durata massima delle misure protettive](#)

Art. 8 Durata massima delle misure protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 8 Durata massima delle misure protettive 1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza